



COMUNE DI LICODIA EUBEA

(Città Metropolitana di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 17 del Reg.

data 15.03.2019

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per i ricoveri di disabili psichici presso comunità alloggio.

L'anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 8.45 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. VERGA GIOVANNI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco
2. RANDONE SANTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. GALOFARO RITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. TRIPICIANO DARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

3	1
---	---

Assiste il Segretario Valefino Pepe. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per i ricoveri di disabili psichici presso comunità alloggio.

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**



Redigente: Responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria C. Guarnaccia

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in attuazione della L.R. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità a modelli ottimali di organizzazione dei servizi socio-assistenziali, intende favorire lo sviluppo della persona e l'integrazione nel contesto sociale, soprattutto dei soggetti aventi particolari necessità di assistenza, quali i disabili psichici, mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

CONSIDERATO che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è possibile un rientro o una permanenza in famiglia, l'A.C. è tenuta ad assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale;

CHE ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R.S. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, è stata attribuita ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, per come ulteriormente ribadito con Circolare n. 3 del 14/06/2000 emanata dall'Assessorato Regionale degli Enti locali;

CHE ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità dei servizi;

CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale trova ulteriore legittimazione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett. C), nella legge regionale n. 142/90 Cap. VIII e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, I comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

VISTO il Decreto Presidenziale 29 giugno 1988 "Standards strutturali dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 04/06/1996 di "Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86";

VISTA la legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il Decreto dell'Assessore per gli Enti Locali n. 867/S7 del 15 Aprile 2003 avente ad oggetto: "Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica.";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ove viene confermata l'esclusione dei servizi sociali dall'applicazione del Codice dei contratti;

RITENUTO che la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza, con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento, secondo le necessità rilevate dagli enti sanitari competenti e dal Servizio Sociale Professionale;

PRESO ATTO che, a tutela del disabile mentale, per le motivazioni di cui sopra, in caso di rilevata inadempienza contrattuale, avente caratteristica temporanea e sanabile, il Dirigente, previo contraddittorio, procederà ad applicare una detrazione monetaria proporzionale all'inadempienza rilevata;

PRESO ATTO che, qualora si rilevasse irregolarità contributiva in capo alle strutture iscritte all'Albo regionale, è possibile mantenere la convenzione, provvedendo ad attivare l'intervento sostitutivo nei confronti degli Enti previdenziali, in ottemperanza al DPR n. 207/2010;

CONSIDERATA la necessità, per una puntuale regolamentazione del servizio sopra indicato, di dover addivenire alla stipula di apposita convenzione con gli Enti iscritti all' albo regionale - sezione Inabili - ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, secondo l' allegato schema che fa parte integrante del presente atto;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

Approvare l'allegato schema di convenzione redatto secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. n. 158 del 4/6/1996 e sulla base di nuovi orientamenti intervenuti, destinato a regolare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli Enti gestori di comunità alloggio per disabili mentali oltre che le modalità di espletamento del servizio di ricovero.

Proposta di Deliberazione n. 17 del 15.03.2018

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Li, 13.03.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Li, 13.03.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

15 MAR. 2019

248/19

COMUNE DI LICODIA EUBEA
(Città metropolitana di Catania)



SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'annoduemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Amministrazione Comunale di Licodia Eubea, codice fiscale n. 82001570876 legalmente rappresentata dalla sig. _____, nata a _____ nella qualità di _____ e domiciliata per la carica presso il Comune di Licodia Eubea;

E

il sig. _____ nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ con sede legale in _____ Via _____, iscritto all'albo regionale degli enti socio-assistenziali, previsto dall' art. 26 della L.R. n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio sita in Via _____ con una capacità ricettiva di n. _____ posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Licodia Eubea in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l' A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma 1° lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appreso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per la gestione della comunità alloggio sita in _____ Via _____ a favore dei soggetti individuati dall'Ufficio Servizi Sociali su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio della Azienda Sanitaria Provinciale.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai previsti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune, può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'arti. 1 il soggetto affidato dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento Salute Mentale, su istanza dell'utente o di chi ne ha la tutela, previo parere del Servizio Sociale Professionale del Comune.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché rifluente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale dell'ospite sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tavola dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'a.c. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato del soggetto ospite, sulle sue condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali ed al D.S.M. i periodi di chiusura della comunità alloggio per attività ricreative esterne o altro ed assicurare con mezzo della Cooperativa l'accompagnamento degli ospiti fuori dalla struttura.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute ad eccezione della quota di compartecipazione annualmente determinata, se dovuta dall'utente.

Art.5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani (OSA o OSS);
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;

f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).....

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'Ufficio Servizi Sociali in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Eventuali inosservanze alle disposizioni di cui alla presente convenzione, non appena rilevate dall'A.C., nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dalla L.R. 22/86, verranno contestate all'Ente contraente mediante PEC.

Quest'ultimo dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide dall'A.C., potrà applicarsi una penale che viene stabilita nella misura di € 1.549,37.

In caso di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Ente contraente inadempienza di gravità tale da far ritenere compromesso il servizio, l'A.C., anche prescindendo dall'applicazione in prima istanza della penale, potrà risolvere il contratto prima della scadenza agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, o per assenze dovute a qualsiasi ragione, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero o per assenze dovute ad altre cause, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'Ufficio Servizi Sociali promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore ed il soggetto ospite ed i suoi familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'Ufficio Servizi Sociali indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentante locali delle associazioni a cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 **Corrispettivo del servizio**

L'A.C. corrisponderà all'ente per ciascun utente ricoverato un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €..... per ciascun utente ricoverato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali);
 - b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza in comunità di €....., per le giornate di effettivo ricovero da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.
- Le tariffe di cui sopra, potranno essere soggette ad una riduzione entro il tetto massimo del 20%, previo consenso dell'Ente contraente. Le quote saranno concordate e fissate prima della stipula della convenzione.

I suddetti compensi saranno aggiornati annualmente con gli adeguamenti ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, previa presentazione dei documenti fiscali emessi dall'Ente.

I predetti compensi verranno decurtati della quota di compartecipazione al costo del servizio, annualmente aggiornata, se dovuta, direttamente all'Ente, da ogni singolo utente ricoverato in base al proprio reddito personale nonché attestazione dell' I.S.E.E., ai sensi del D.A. 867/S7 del 15/04/2003. La struttura non potrà pretendere dall' A.C. il versamento della quota di compartecipazione dovuta dall'assistito.

In considerazione della tipologia oggettiva e soggettiva del servizio residenziale a favore degli utenti disabili nonché in considerazione del fatto che il trasferimento in altre strutture potrebbe cagionare danno al benessere degli stessi, si ipotizza una riduzione della retta di ricovero qualora l'organico del personale non risulti conforme agli standard regionali e fornito nella sua interezza.

Art. 13 **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente deve comunicare il conto corrente dedicato in relazione ai servizi cui al presente capitolato (codice IBAN - Banca ... - Filiale/Agenzia di/Sportello postale di,) indicando i dati anagrafici completi dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

L'Ente deve inoltre fornire i dati per consentire la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) indicando: denominazione/ragione sociale - codice fiscale - indirizzo e_mail - PEC -sede legale (CAP- Comune-Provincia- indirizzo- num. civico) - sede operativa (CAP- Comune- Provincia indirizzo-num. civico) - CCNL applicato - numero addetti (riferiti all'appalto) - numero addetti totali - INAIL: codice ditta - sede competente - INAIL: posizione assicurativa territoriale (p.a.t.) - INPS: matricola azienda - sede competente.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti vengono effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'ente contraente indica come conto dedicato.

I pagan
applica
L'Ente
13/08/2
Il cont
pronun
strumer
appalto

Le
fotocop
Sui
rappres
delle as
Le c
errori c
una nu
Alla
risconti
I pr
direttar
ricevut

In rela
l'ASP
oneri s
prestaz
Detta i
l'A.C.
recuper
conven

Per
segnala
promos
corrispo

La pres

I pagamenti potranno essere sospesi nel caso della irregolarità del DURC; in detti casi non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi.

L'Ente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Il contratto può essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con semplice pronuncia di risoluzione per mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. del 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 14 Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni (30) 60 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.c. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 15 Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'ASP competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 16 Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 17 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 18

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Con riguardo alle inadempienze contributive dell'Ente contraente nei confronti di INPS e INAIL il Comune, dopo due interventi sostitutivi, (art. 4 del DPR n. 207/2010) ha facoltà di recedere dalla convenzione.

Art. 19

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 20

Validità convenzione

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'A.C. e dell'Ente contraente. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipo comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con relativo titolo di studio e curriculum professionale.

L'Ente inoltre si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate ed al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e di comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile dei dati personali.

Art.21

Registrazione convenzione

Le spese contrattuali sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello di Caltagirone.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante Legale dell'Ente

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento	Capitolo	Impegno N°	Gestione	Previsione	Disponibilità	Impegno con la presente
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

L'ASSESSORE ANZIANO

.....

VICE
IL SINDACO

Sando Kalle



IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n. del

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comunale al n. 248/19 del registro in data 15 MAR. 2019

IL MESSO COMUNALE

Li, 15 MAR. 2019



Carucina

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal al non sono pervenuti reclami c/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che contro la stessa - **non** - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 15.03.2019 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991



IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 15.03.2019

Giuseppe